

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2251 del 04/05/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: RACCORDI FORGIATI SRL ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO" SVOLTA IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2342 del 02/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: RACCORDI FORGIATI SRL
ATTIVITÀ: "FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO" SVOLTA IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), LOC. LA CASETTA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 1866 del 24/04/2020 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta RACCORDI FORGIATI SRL per l'attività di "fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. La Casetta, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione a n. 2 scarichi rispettivamente **S1** di acque di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai

sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e **S2** di acque reflue domestiche, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta RACCORDI FORGIATI SRL (P.I. 01422090330), trasmessa dal SUAP del Comune di Alta Val Tidone e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 1256 del 05/01/2022, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 1866 del 24/04/2020, per l'attività di "fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. La Casetta, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione a n. 2 scarichi rispettivamente **S1** di acque di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e **S2** costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" (*modifica sostanziale*);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 6519 del 17/01/2022;

Considerato che:

- con nota prot. n. 8296 del 19/01/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 18763 del 04/02/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 30540 del 23/02/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 33123 del 28/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 13 del 20/04/2022 Sinadoc 3802/2022) risulta che:

- le modifiche riguardano l'installazione di:
 - una nuova "sabbiatrice" manuale con graniglia metallica provvista di filtro, che genererà l'emissione E29;
 - due postazioni provviste di bracci aspiranti per l'attività di collaudo con liquidi penetranti, che genereranno le emissioni E30 ed E31, che il gestore prevede di utilizzare in maniera saltuaria. L'attività avverrà tramite l'applicazione dei liquidi penetranti tramite pennello o tramite bombolette spray. I due bracci aspiranti con cappe flangiata verranno posti in corrispondenza del punto di applicazione dei prodotti al fine di ottimizzare l'efficacia di captazione degli inquinanti. L'utilizzo dei liquidi penetranti comporta il potenziale aumento di uso di materie prime contenenti COV. L'input di COV indicato per i liquidi penetranti è pari a 184,8 kg/anno, mentre quello correlato all'impiego di vernici ammonta a 2350 kg/anno, per un totale di 2534,8 kg/anno;
 - una postazione per lavori di saldatura manutentiva provvista di braccio aspirante con cappa flangiata, che genererà l'emissione E32 "saldatura". L'impiego di tale postazione sarà saltuario e riguarderà piccoli lavori di riparazione; il consumo annuo di filo di saldatura previsto è pari a 25 kg;
 - tre torri evaporative che genereranno le emissioni E33, E34 ed E35;
 - un pulivapor a gasolio necessario al risciacquo dei pezzi dopo essere stati trattati con i liquidi penetranti, che genererà l'emissione E36; esso sarà impiegato in maniera saltuaria. Stante la potenza del medesimo, esso rientra tra gli impianti ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 il suo esercizio non è soggetto ad autorizzazione;
- il consumo medio giornaliero di liquidi penetranti è pari a 1 kg/d, per un consumo annuo massimo di 220 kg;
- il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti è pari a 80 kg/d, per un consumo annuo massimo di 17600 kg ed un input massimo di COV pari a 2834,4 kg/anno;
- è previsto l'impiego di macchine utensili che lavorano a secco e prevedono l'asportazione di truciolo a bassa

velocità rispetto alle quali il gestore esclude la presenza di emissioni diffuse;

- è stato precisato che dove più impianti/postazioni sono serviti/e da un impianto centralizzato di aspirazione, sono presenti serrande al fine di convogliare l'intera forza aspirante laddove è in corso la lavorazione;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, (rif. Attività n. 14 del 28/04/2022 Sinadoc 3802/2022) risulta che:

- la modifica sostanziale di AUA di cui al presente procedimento consiste nella modifica dello scarico S2 che, oltre a convogliare in corpo idrico superficiale (Torrente Tidone) le acque reflue domestiche dei servizi igienici, raccoglierà anche le acque meteoriche di dilavamento che si originano dal piazzale (su cui vengono stoccate le materie prime costituite principalmente da tubi) adiacente al capannone di recente costruzione. Tali reflui saranno trattati da un nuovo impianto di prima pioggia. Il punto di immissione dello scarico S2 nel corpo idrico superficiale non viene modificato. La ditta dichiara altresì che lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche non subisce modifiche rispetto a quanto autorizzato;
- a seguito di tale modifica presso lo stabilimento sono pertanto presenti n° 2 scarichi di acque reflue entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" come di seguito classificati:
 - a) scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) in uscita da un disoleatore al quale confluiscono le acque reflue della torre di raffreddamento, parte delle acque meteoriche e parte di quelle domestiche trattate da n° 4 fosse Imhoff. I quantitativi giornalieri scaricati e le analisi hanno evidenziato che le acque reflue generate nel processo produttivo rispettano i limiti di cui alla tabella 1, punto 5), della deliberazione G.R. 2° 1053/2003, ed il carico organico generato risulta minore di 50 A.E.;
 - b) scarico S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) in uscita da un sistema di trattamento (dimensionato per 11 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore anaerobico, con acque di prima pioggia, generate dal dilavamento del piazzale scoperto posto a nord-ovest dello stabilimento (avente una superficie di mq. 2000) utilizzato per lo stoccaggio di materiale, trattate con un impianto di prima pioggia (Ditta ISEA Mod. RAIN20) costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo (volume utile pari a 12,5 mc.), da un deoliatore statico (volume utile pari a 2,53 mc.) e da un pozzetto con filtro oleoassorbente;
- il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia ed è individuato come "pozzetto di ispezione impianto prima pioggia" nella "Planimetria della rete idrica di scarico -Tavola 2", allegata all'istanza di AUA pervenuta in data 05/01/2022;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 110705 del 07/03/2022 (prot. Arpae n. 37915 del 08/03/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;
- nota prot. n. 38653 del 08/03/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";

Considerato che:

- il Comune di Alta Val Tidone, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 8296 del 19/01/2022, non ha trasmesso le proprie determinazioni relativamente alla decisione oggetto della Conferenza (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, autorizzazione per lo scarico S2 costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale Torrente Tidone, ai sensi dell'art. 112 della L.R. 3/99 e parere o nulla osta di cui ai commi 4 o 6 dell'art. 8 della L. 447/1995, relativamente all'impatto acustico);
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, ovvero sono inefficaci le determinazioni adottate dopo la scadenza dei termini, come previsto all'art. 2, c. 8 bis della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete

l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. n. 1866 del 24/04/2020- a favore della ditta RACCORDI FORGIATI SRL (P.I. 01422090330), con sede legale in comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. Vascellino, snc, Frazione Nibbiano, per l'attività di "fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Alta Val Tidone (PC), Loc. La Casetta, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a) *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, a n. 2 scarichi rispettivamente **S1** di acque di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e **S2** costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone";
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 verniciatura ad immersione

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-	

EMISSIONE N. E2 impianto granigliatura

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E3 impianto aspirazione molatura

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	

EMISSIONE N. E4 impianto aspirazione rifilatura 1

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E5 impianto aspirazione rifilatura 2

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E6 impianto aspirazione taglio tubi

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E7 forno trattamento 1 a metano pot. 1160 kW

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 M
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E8 forno trattamento 2 a metano pot. 685 kW

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E9 forno trattamento 3 a metano pot. 400 kW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E10 forno forgiatura 1 a metano pot. 1295 kW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E11 forno forgiatura 2 a metano pot. 685 kW

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E12 forno forgiatura 3 a metano pot. 515 kW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E13 forno forgiatura 4 a metano pot. 340 kW

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E14 forno forgiatura 5 a metano pot. 340 kW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E15 forno forgiatura 6 a metano pot. 340 kW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E16 forno forgiatura 7 a metano pot. 340 kW

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E17 forno forgiatura 8 a metano pot. 525 kW

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E18 forno forgiatura 9 a metano pot. 590 kW

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E19 impianto verniciatura ad immersione

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E20 forno forgiatura 10 a metano pot. 1392 kW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E21 impianto aspirazione fumi presse di forgia

Portata massima	4500 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E22 impianto aspirazione rifilatura

Portata massima	7200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E23 forno TRATTAMENTO 4 A METANO pot. 2888 kW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E24 impianto aspirazione rifilatura

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E25 impianto aspirazione molatura

Portata massima	24000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E26 granigliatura

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E27 forno forgiatura 11 a metano pot. 1200 kW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno

Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E28 forno forgiatura 12 a metano pot. 1200 kW

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/ Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E29 impianto granigliatura

Portata massima	20500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E30 collaudo con liquidi penetranti

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/ Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E31 collaudo con liquidi penetranti

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/ Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E32 saldatura

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	saltuaria
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/ Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/ Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

EMISSIONE N. E33 torre evaporativa

EMISSIONE N. E34 torre evaporativa

EMISSIONE N. E35 torre evaporativa

EMISSIONE N. E36 pulivapor a gasolio pot. 3 kW – scarsamente rilevante art. 272 comma 1

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare le postazioni di saldatura debbano garantire una velocità di cattura di 0,5 m/sec;
- b) per gli impianti asserviti da sistemi di aspirazione collettiva la portata deve essere quella strettamente necessaria al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E20, E23, E27 ed E28, il gestore può non effettuare monitoraggi a tali camini essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- d) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E19, E30, E31 ed E32 e quanto disposto al punto ee), il gestore non è tenuto ad effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- e) i camini di emissione, ad esclusione di E33, E34, E35 ed E36, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- f) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- g) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 oppure Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- h) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- i) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- j) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- k) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

- l) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- m) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- n) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E19, E21, E23, E24, E25, E26 ed E29 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- o) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- p) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- q) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- r) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- s) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- t) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di di liquidi penetranti pari a 1 kg/d, per un consumo annuo massimo di 220 kg;
- u) il gestore non deve superare un consumo annuo massimo di filo per saldatura pari a 25 kg;
- v) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 80 kg/giorno per un input annuo di COV pari a 2835 kg. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto x);
- w) devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente;
- x) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura (emissioni E1 ed E19), i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- y) le ore di funzionamento degli impianti di cui alle emissioni E30 ed E31, i consumi giornalieri dei liquidi penetranti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con

pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

- z) i consumi annui del prodotto per saldatura, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- aa) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV, sull'input di COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- bb) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi **non può superare 60 giorni**;
- cc) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- dd) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ee) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ai seguenti monitoraggi miranti alla verifica del rispetto dei limiti imposti:
- **almeno tre monitoraggi** di E29, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - **almeno un monitoraggio** di E30, E31 ed E32 effettuato possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

3. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera e), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) avente recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone", le medesime **prescrizioni** di cui alla Determina det-amb n. 1866/2020, trattandosi di "proseguimento senza modifiche":

- a) il punto di scarico deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
- b) venga previsto un controllo periodico (almeno una volta all'anno) circa il corretto funzionamento del disoleatore e delle fosse Imhoff;
- c) devono essere asportati gli oli dal disoleatore ed i fanghi dalle fosse Imhoff ogni qualvolta ve ne sia la necessità (e comunque almeno una volta all'anno) al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento (fosse Imhoff e disoleatore) deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- d) le condotte interne allo stabilimento, atte al convogliamento delle acque reflue, devono essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi, alle fosse Imhoff, al disoleatore o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) all'ARPAE (SAC e ST) e all'AUSL di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire, per lo scarico S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche con acque di prima pioggia, avente

recapito nel corpo idrico superficiale "Torrente Tidone" **le seguenti prescrizioni:**

a) lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) i limiti (per gli scarichi in acque superficiali) di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, C.O.D. e Idrocarburi Totali;

b) prima dell'attivazione dello scarico delle acque di prima pioggia, l'impianto di disoleazione dovrà essere dotato di un sistema di avvertimento automatico di riempimento e corredato di un dispositivo di otturatore automatico (atto ad impedire la fuoriuscita degli oli in caso di eccesso di accumulo). Dell'avvenuta installazione dovrà esserne data comunicazione scritta ad ARPAE (SAC e ST), allegando la relativa scheda tecnica e documentazione fotografica attestante l'avvenuta installazione;

c) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compresi quelli atti ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;

d) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

e) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;

f) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, periodicamente, dovranno essere asportati i fanghi dalla fossa Imhoff, i fanghi e gli oli provenienti dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia; inoltre dovranno essere puliti con regolarità i filtri a coalescenza e dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro percolatore e del pozzetto degrassatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

h) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;

i) i volumi di acque reflue da depurare avviati agli impianti di trattamento non dovranno in alcun caso risultare superiori alla massima potenzialità depurativa prevista per gli stessi;

j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

k) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alta Val Tidone e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di impartire, per quanto riguarda l'impatto acustico, l'esecuzione di misure strumentali del rumore ambientale ad attività normalizzate, per la verifica delle ipotesi contenute nella relazione allegata all'istanza di AUA;

6. di fare salvo che:

- il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- in considerazione della prevista installazione di 3 nuove torri evaporative, deve essere ottemperato quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
- i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento/insediamento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

8. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

9. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alta Val Tidone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Alta Val Tidone;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.